



# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot. n. M\_D GMIL IV 13^

610113

Roma, 23 DIC. 2008

P.D.C.: T. Col. IANNACCONE - Tel. 06/517050581

OGGETTO: Articolo 69, comma 1 e 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

## A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

1. Si rende noto che, sul supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, è stata pubblicata la legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*". La norma, per quanto di interesse in questa sede, all'articolo 69, comma 1 e 2, introduce, a far data dal 1° gennaio 2009, talune limitazioni ai criteri di remunerazione della progressione economica, posti a fondamento della retribuzione stipendiale della dirigenza militare. In tal senso, pertanto, l'anzidetta regola opera, altresì, nei riguardi del personale militare provvisto di trattamento economico "dirigenziale", a mente delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3 e 3-bis, secondo periodo, della legge 8 agosto 1990, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In virtù del 1° comma dell'articolo 69 della novella disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'attribuzione dell'aumento periodico biennale di stipendio deve essere assoggettata, *una tantum*, alle seguenti prescrizioni:
  - classe stipendiale: della relativa ragione percentuale (6%), si conferisce il 3,50% al momento del conseguimento, mentre il restante 2,50% si posticipa di mesi dodici;
  - scatto stipendiale: si posticipa il conferimento dell'intera misura percentuale (2,50%) al dodicesimo mese, decorrente dalla data di relativo conseguimento.

- 2 -

Sul punto, si precisa che il menzionato periodo di differimento di mesi dodici, a cominciare dal 1° gennaio 2009, va effettuato, nel tempo, una sola volta, nei riguardi del personale destinatario di retribuzione dirigenziale e non incide sulla determinazione della relativa progressione stipendiale biennale che, all'opposto, va regolarmente riconosciuta secondo la preordinata, naturale, cadenza.

In attuazione del 2° comma dello stesso articolo 69, inoltre, per le ipotesi di acquisizione della posizione economica del grado superiore durante il periodo di differimento in parola, la classe o lo scatto di nuovo inquadramento dovranno essere parimenti attribuiti, al personale interessato, con le modalità applicative sopra enunciate, rispettivamente, al 1° e 2° alinea. In siffatta situazione, però, detti aumenti periodici, nel loro valore integrale, dovranno essere ripristinati al compimento del periodo residuale di differimento, rilevando, a tal fine, anche il tempo di rinvio già decorso.

3. In relazione a quanto precede, si invitano gli Enti in indirizzo a divulgare la presente ai vari livelli, territoriale e periferico, affinché, in particolare, ne siano edotti gli uffici preposti alla liquidazione delle competenze mensili al personale militare per le rispettive azioni di adeguamento retributivo nei termini anzidetti.

Nelle more di emanazione dei formali atti ricettivi delle norme in argomento, i pagamenti saranno disposti, in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, rendendone edotti gli interessati.



**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Generale di Corpo d'Armata Mario ROGGIO)**